

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con contestuale istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Il sig. **La Rosa Luciano**, nato a Siracusa il 15.9.1993 e residente a Sortino, via Raiti, 17 (C.F. LRSLCN93P15I754M), elettivamente domiciliato in Floridia, via Palestro, 234, presso lo studio del sottoscritto avv. Valentina Romano, del Foro di Siracusa (C.F. RMNVNT86L63I754Z), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato atto che si allega, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente giudizio anche a mezzo fax al numero 0931-096963 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.valentinaromano@pec.it

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., con sede legale in Roma, viale Trastevere, 76/a, C.F. 80185250588, elettivamente domiciliato, *ope legis*, presso l'Avvocatura dello Stato,

RESISTENTE

nonché

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze, Via Mannelli, 113, C.F. 80022410486, elettivamente domiciliato, *ope legis*, presso l'Avvocatura dello Stato;

RESISTENTE

nonché



Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Pisa, via Pascoli, 8, C.F. 80007150503, elettivamente domiciliato, *ope legis*, presso l'Avvocatura dello Stato;

RESISTENTE

nonché

Istituto Comprensivo Fucini di Pisa, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede legale a Pisa, via Fratelli Antoni, 10, C.F. 80005730504, elettivamente domiciliato, *ope legis*, presso l'Avvocatura dello Stato;

RESISTENTE

nonché

Nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", III Fascia, per l'Ambito Territoriale di Pisa, in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

PER

-il riconoscimento, previa disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235/ 2014, e di tutti gli atti connessi e conseguenti, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i



servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", e

- il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 6 punti (invece di 0,60) per ogni anno di servizio civile nazionale prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, seppure non in costanza di nomina, ovvero punti 0,50 (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Premesso:

il sig. La Rosa Luciano, dopo il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale nell'anno 2012/2013 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "A. Rizza " di Siracusa(all.n.2.), presentava, per il triennio 2014-2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", III Fascia (all.n.3), successivamente, per il triennio 2017-2019, domanda di conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", III Fascia, per l'Ambito Territoriale di Pisa (all.n.4), ed infine, per il triennio 2021/2024 domanda di conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", III Fascia, per l'Ambito Territoriale di Pisa (all.n.5), richiedendo, tra gli altri, la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale prestato dall'11 Ottobre 2017 al 26 Giugno 2018 presso l'Ente Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia – Progetto "#Fuori c'è il sole" (all.n.6).

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio di 8.95 per il profilo



di assistente amministrativo (all.n.7), di 6.45 per il profilo di collaboratore scolastico (all.n.8).

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, ed in particolare 6.00 punti per il titolo di accesso, 1.50 punti per il certificato di operatore informatico multimediale (non valutato per il profilo CS) (all.n.9), 1,00 punti per l'attestato di dattilografia (non valutato per il profilo CS) (all.n.10), e 0,45 punti per il servizio civile, svolto non in costanza di nomina.

Ciò premesso in punto di fatto, in diritto si osserva:

SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. Infatti, seppur nel giudizio vengano presi in considerazione anche “atti amministrativi presupposti” rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario, che eventualmente procederà a disapplicarli se ritenuti illegittimi. Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo “Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. Al riguardo per tracciare la linea di demarcazione tra giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove viene



evidenziata la sussistenza del “doppio binario della giurisdizione”. In particolare, la Suprema Corte chiarisce che in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all’inserimento nella graduatoria ad esaurimento si dovrà aver riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. La giurisdizione, quindi, apparterrà al giudice amministrativo quando oggetto della domanda sarà la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Diversamente la domanda andrà rivolta al giudice ordinario laddove miri all’accertamento del diritto del singolo all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.

Inoltre, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. La domanda giudiziale è, infatti, specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che



preclude la corretta valutazione del titolo stesso-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Ragione per cui trattasi di un vero e proprio diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Anche il Consiglio Stato (Consiglio di Stato sent. N. 3451/2015), così si è pronunciato sul punto: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”*.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualifica di atti di diritto pubblico o espressione di esercizio di poteri organizzatori-autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

Per quanto sopra argomentato, appare chiaro ed evidente che la domanda proposta rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.



VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 485, COMMA 7, E DELL'ART. 569, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 40 DEL 2017 E VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D. Lgs. n. 165/2001.

Nella fattispecie in esame il sig. La Rosa Luciano, odierna parte ricorrente, inserita nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia – personale ATA- ambito territoriale di Pisa, si doglie della errata valutazione, da parte degli enti preposti, del servizio civile nazionale prestato non in costanza di nomina e successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie ATA, per il quale, in base alla Tabella di valutazione - allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021(all.n.11 - 12), gli è stato assegnato il punteggio di 0,45.

In particolare la normativa ministeriale sul punto precisa: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Ed ancora il D.M. 235/2014 all'art. 2 comma 6, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. 640/2017 e D.M. 50/2021).

Ne consegue che al servizio militare di leva o servizio civile assimilato prestati non in costanza di nomina vengono attribuiti 0,60 punti per anno (ovvero 0,05 punti per ogni



mese o frazione superiore a 15 giorni), mentre al servizio militare di leva o servizio civile equiparato prestato in costanza di nomina vengono assegnati 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.

Dalla mera lettura delle norme in esame appare evidente la disparità di trattamento, ai fini dell'attribuzione del punteggio, tra chi ha effettuato il servizio militare o civile assimilato in costanza di nomina e chi lo ha prestato non in costanza di nomina.

Disparità che non trova alcun fondamento giuridico.

Ma vi è di più.

Ad avviso di parte ricorrente l'art. 2 comma 6 del D.M. 235/2014, il Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021, il decreto n. 9256 del 18.03.2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati perché si pongono, altresì, in palese contrasto con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, (relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati ai fini della carriera, anche precedentemente all'assunzione di ruolo), il quale, per il personale docente, dispone la *“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”*.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni *“latu sensu”* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (*cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032*).

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del



servizio militare o servizio civile assimilato, o 0,50 punti per mese o frazione di mese, debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Sul punto si evidenzia ancora che l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, riguardante la valutazione del servizio militare, dispone al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici", ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (ex multis Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che *"secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali"*.

Secondo i Giudici di legittimità, *"lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., ... il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)"*.



In tal senso si colloca anche l'orientamento del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) che, con le sentenze nn. 8213 e 8234 del 2019, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha affermato: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”*.

Peraltro, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il Consiglio di Stato nella sentenza 1720/2022 ha ritenuto che *“una lettura costituzionalmente orientata dell'art.485, comma 7 del D.Lgs 297 del 1994, impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica..... il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice consegnimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*, (così anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, Cass. Civ., Sez. Lav ordinanza n. 5679/2020).

Alla luce di quanto sopra discende la necessità, nel caso di specie, di disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 235 del 2014, DM 640 DEL 2017, D.M. 50 del 2021), e tutti gli atti collegati e successivi, nella parte in cui prevendendo che l'il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i



servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali', ciò in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare o per richiamo o il servizio civile sostitutivo a quello di leva 'valido a tutti gli effetti'.

Tale valutazione giuridica si estende, inevitabilmente, quale precipitato logico, anche al servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva, considerato dallo stesso decreto ministeriale n. 50/2021 come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.

Ed infatti, il comma 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 40 del 6.3.2017, in tema di valutazione del servizio civile, così dispone: *“Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche”*.

Sul punto, per mero scrupolo difensivo, si osserva che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta.

L'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce infatti che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche” (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).



Sul punto si richiama la sentenza n. 658/2015 del Tribunale di Monza, il quale, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione e in motivazione si legge che: *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*. La vertenza sottoposta al Giudice di Monza nella citata sentenza riguardava il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60, che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL e il Giudice ha confermato il diritto ai 6 punti poiché *“...non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”*.

Alla luce delle superiori considerazioni appare chiaro ed evidente che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione, in relazione allo svolgimento del servizio civile nazionale prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto, personale ATA, di punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, e alla rettifica del minor punteggio attribuito da parte della scuola capofila, con conseguente rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto del personale ATA, per la Provincia di Pisa per tutti i profili per cui è utilmente collocato in graduatoria.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. La Rosa Luciano, come sopra rappresentato e difeso,



RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, Voglia così giudicare:

1. previa disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, e di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”;

2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio relativo al servizio civile nazionale svolto successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie ATA di Circolo e di Istituto, pari a 6 punti per anno e a 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;

3. accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, III Fascia, per l'Ambito Territoriale di Pisa, e delle relative graduatorie con riferimento a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione e per i vari profili di appartenenza, per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. La Rosa al maggior punteggio relativo al servizio civile svolto;



4. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di 13,00 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo), di 10,50 con riferimento al profilo CS (Collaboratore Scolastico), e /o il diverso punteggio ritenuto da Codesto Ecc.mo Giudicante;

5. per l'effetto,

- condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e per la parte di rispettiva competenza, ad adottare tutti gli atti necessari per riconoscere ed attribuire al sig. La Rosa Luciano il punteggio effettivamente allo stesso spettante, pari a punti 13,00 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), a punti 10,50 per il profilo CS (Collaboratore scolastico) e /o il diverso punteggio ritenuto da Codesto Ecc.mo Giudicante;

- condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e per la parte di rispettiva competenza, ad adottare tutti gli atti necessari al fine di rettificare le graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", III Fascia, per l'Ambito Territoriale di Pisa, e con riferimento a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per i profili di appartenenza, collocando il ricorrente nella relativa posizione conseguente all'attribuzione del maggior punteggio di cui sopra.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

In via istruttoria

CHIEDE

ammettersi prova per testi sul seguente articolato:



1) Vero che il sig. La Rosa Luciano, in sede di presentazione della domanda di inserimento/ conferma /aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA – Ufficio scolastico provinciale di Pisa, ha chiesto la valutazione del servizio civile prestato dall'11 Ottobre 2017 al 26 Giugno 2018 presso l'ente Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia – Progetto “#Fuori c'è il sole” ai fini della determinazione del punteggio;

2) vero che il detto servizio civile è stato valutato 0,45 punti.

Si indica all'uopo quale teste il Dirigente dell'Istituto Capofila – I.C. Fucini di Pisa.

Ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti ed atti relativi alla domanda di aggiornamento graduatorie terza fascia ATA triennio 2021/2024, Ufficio scolastico provinciale di Pisa.

Con riserva di articolare mezzi istruttori a prova contraria.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Qualora l'Ill.Mo Giudice del Lavoro adito ritenga necessario procedere all'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR Toscana – USP Pisa, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, attese le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati per effettuare la notifica agli stessi del ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, si chiede al Giudice



adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Università e della Ricerca <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2021 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da autocertificazione che si allega); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali sopra detti. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si allega:

1. procura alle liti;
2. diploma di Istruzione Secondaria di 2 grado anno 2012/2013 presso L'Istituto Tecnico Commerciale di Siracusa "A. Rizza";
3. domanda di inserimento graduatorie terza fascia ATA triennio 2014/2017;
4. domanda di aggiornamento/ conferma graduatorie terza fascia ATA triennio 2017/2019;
5. domanda di aggiornamento/ conferma graduatorie terza fascia ATA triennio 2021/2024;
6. attestato Servizio Civile Nazionale - Misericordia di Sortino;
7. scheda valutazione titoli profilo AA;
8. scheda valutazione titoli profilo CS;



- 9.certificazione operatore informatico multimediale;
- 10. attestato di dattilografia;
- 11.Tabella valutazione titoli profilo AA – All. A/1 D.M. 50/2021;
- 12.Tabella valutazione titoli profilo CS – All. A/5 D.M. 50/2021;
- 13.CCNL comparto scuola;
- 14.autocertificazione reddituale.

Floridia 19.6.2023

avv. Valentina Romano

